

Pubblicato il 28/06/2019

N. 00793/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00468/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2017, proposto da Lobogames S.r.l., Fabio De Rugeriis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio eletto presso Lobogames S.R.L. in Salo', via Enrico Fermi n.7;

***contro***

Comune di Limena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Duomo n. 5;

***nei confronti***

Azienda Ulss n.6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana

Parnigotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni 14;

*per l'annullamento*

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Limena n. 47 del 30 luglio 2016, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 17 agosto 2016 al 1° settembre 2016, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento di polizia urbana per l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco”, comprensiva di ogni allegato;
- del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Limena recante le disposizioni modificate con la Deliberazione n. 47/2016.

.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Limena e dell'Azienda Ulss n.6 Euganea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in oggetto, giunto all'esame del Collegio a seguito di trasposizione di un precedente ricorso straordinario al P.d.R., la società ricorrente, che gestisce una sala dedicata VLT nel comune di Limena, ha dedotto l'illegittimità della normativa regolamentare in materia di giochi leciti, recentemente introdotta dal Comune, nella parte in cui essa:

1) impone, per l'installazione di nuovi apparecchi da gioco, l'obbligo di presentare una S.C.I.A. e di predisporre apparecchi da gioco alternativi, in modo da differenziare l'offerta (primo motivo);

2) introduce distanze minime da determinati "luoghi sensibili", da rispettare in caso di apertura di nuove sale e di attivazione di ulteriori apparecchi negli esercizi già autorizzati (secondo e terzo motivo);

3) prescrive limiti agli orari di esercizio delle sale giochi (terzo, quarto e quinto motivo).

Si sono costituiti in giudizio l'Ente Civico e la Azienda Ulss n.6 Euganea, contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito.

All'udienza in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

I motivi di ricorso cui con cui si formulano le censure sopra descritte sub 1) e 2), con cui si contestano le previsioni regolamentari che hanno introdotto l'obbligo di presentare una S.C.I.A. e predisporre un'offerta di giochi alternativa nonché quelle sulle distanze minime dai luoghi sensibili, devono essere dichiarati inammissibili per carenza d'interesse perché, come evidenziato dal Comune nelle proprie difese, le suddette previsioni regolamentari (artt. 61 e 62) non si applicano de plano alle attività in esercizio, come quella della ricorrente, cui non è imposto alcun obbligo di adeguamento, presupponendo la loro concreta operatività un'istanza di collocazione di nuovi apparecchi per il gioco presso una sala giochi già esistente (ampliamento

dell'attività) o una richiesta di insediamento di una nuova sala giochi.

Orbene, la società ricorrente non risulta aver formulato istanza per posizionare nuovi apparecchi VLT né nella sala ove già esercita la propria attività, né in altri locali, sicchè, allo stato, essa non subisce una lesione immediata e diretta dalle citate previsioni regolamentari, che potrà, se del caso, scaturire solo da eventuali atti applicativi. In assenza di una richiesta funzionale all'installazione di nuovi apparecchi per il gioco, le contestate previsioni regolamentari non arrecano una lesione concreta e attuale (ma solo potenziale) agli interessi della ricorrente; anzi, l'eventuale annullamento del regolamento comunale, nella parte in cui prescrive i suddetti limiti all'insediamento o ampliamento delle sale da gioco, potrebbe, paradossalmente, arrecare un danno - anziché un'utilità concreta - alla società ricorrente, favorendo la localizzazione, senza le attuali limitazioni, di nuove sale giochi concorrenti da parte di altri operatori del settore (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 2.4.2019, n. 716).

Il ricorso è infondato nella parte in cui (terzo motivo, quarto e quinto motivo) contesta le limitazioni agli orari di esercizio, immediatamente applicabili a tutti i gestori, introdotte dall'art. 64 del Regolamento comunale, che consentono l'apertura delle sale e l'accensione degli apparecchi per un massimo di otto ore tutti i giorni (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 e alle 22.00), compresi i festivi.

Il consiglio comunale non ha usurpato poteri sindacali, né invaso il campo proprio delle competenze di quest'ultimo, avendo piuttosto fissato delle direttive di carattere generale, ancorché

molto specifiche, che lasciavano, comunque, al sindaco un margine di autonomia nell'esercizio dei propri poteri (Tar Campania n. 2346/2017: Cons. St. Sezione 6.7.2018, n. 4145 e 11.7.2018, n. 4224).

La fissazione di limiti massimi agli orari di apertura delle sale giochi da parte del Consiglio comunale non configura un'usurpazione dei poteri sindacali, in quanto l'art. 42 del TUEL attribuisce al consiglio comunale il potere regolamentare e il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il sindaco, ex art. 50, comma 7, TUEL, esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell'ambito delle fasce orarie predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l'interesse pubblico perseguito.

La limitazione degli orari di apertura o funzionamento delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini.

Una regolamentazione, come quella scrutinata, che prevede l'apertura per un massimo di otto ore al giorno risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di

diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali.

Non merita condivisione nemmeno la censura con cui la ricorrente deduce il difetto d'istruttoria, per non avere l'Ente Locale – che pure richiama un'indagine svolta dalla ASL di Padova - effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all'incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale. Ciò in quanto, nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia si veda Cons. St. parere n. 33/2015 che richiama, tra l'altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d'azzardo on line e off line; l'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico; la legge 3 dicembre 2014, n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cd. decreto Balduzzi; le numerose

leggi regionali, inclusa la L.R.V. n. 6/2015, che demandano agli Enti Locali l'adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da GAP).

Non è seriamente discutibile, appartenendo la relativa conoscenza all'alveo del notorio, che gli apparecchi da gioco, sul cui utilizzo incide l'atto gravato, concorrano sensibilmente e in misura incisiva ad accrescere il diffondersi e l'acuirsi delle ludopatie (Cons. St., parere n. 402/2019).

L'uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi per il gioco in tutte le tipologie di esercizi in cui è consentita la loro installazione, così come l'orario indifferenziato per tutto il territorio comunale, sono, infine, ragionevolmente giustificati e del tutto proporzionati rispetto all'intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall'una all'altra tipologia di esercizi, ovvero dall'una all'altra zona del territorio comunale, fenomeni che verosimilmente si verificherebbero invece in caso di diversificazione di orari e di zone.

Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Marco Rinaldi**

**IL PRESIDENTE**

**Claudio Rovis**

**IL SEGRETARIO**